



**Comune di Zoagli**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI**

**E L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE DI CONSIGLIO**

**Numero 7 del 06-05-2015**

**Rep. 330 del 20/05/2015**

## **ART. 1 – PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE**

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

2. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate se aperti al pubblico devono assicurare l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari rispettando almeno seguenti orari:

dal 01/05 al 31/05 dalle 10.00 alle 16,00;

dal 16/09 al 30/09 dalle 10.00 alle 16,00;

dal 01/06 al 15/09 dalle 09.00 alle 19.00;

fermo restando che vige l'obbligo di apertura dal 1° giugno al 15 settembre.

3. Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

## **ART. 2 – PERIODI DI APERTURA**

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

1. nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9);
2. nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
3. tutto l'anno.

## **ART. 3 – REGOLE DI APERTURA**

**a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/5 al 30/9).**

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

2. Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

3. Il periodo di cui al comma 2 può essere ampliato, per l'apertura ai fini balneari, fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

4. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura con un orario secondo quanto prescritto dall'art. 1.

5. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10.

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.

2. Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario, e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

3. Per il periodo al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

4. Ai fini del presente Regolamento, per attività elioterapica si intende l'attività elioterapica non curativa (elioesposizione) esercitata al di fuori della stagione balneare, salvo casi particolari debitamente autorizzati dalla competente Autorità Sanitaria.

5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

6. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate alla balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

7. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

8. Qualora la domenica di Pasqua cada nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per attività elioterapica a partire dalla settimana antecedente la stessa festività.

9. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile oggetto di concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

### **c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata.**

1. Ferma restando l'osservanza delle regole cui alla lett. a) del presente articolo per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

2. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

3. Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno tre giorni alla settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

4. Gli impianti potranno rimanere chiusi esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili, e fatte salve strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

6. In casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune o l'Autorità portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

7. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

8. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

9. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11;

10. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile oggetto della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

#### **ART. 4 –OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

#### **E DEI GESTORI DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE**

1. I titolari di concessioni demaniali marittime e i gestori di spiagge libere attrezzate devono:

1) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;

2) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, mantenere sempre efficiente l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo allo stesso concessionario.

3) Il concessionario ha l'obbligo, per l'esercizio delle attività connesse all'utilizzo delle strutture e loro manutenzione, di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari alla buona conservazione delle strutture, manufatti e aree in concessione.

In considerazione dell'ubicazione dei manufatti, posti generalmente in zone esposte al moto ondoso, nonché a possibili fenomeni erosivo-deformativi del sottosuolo il concessionario deve dar corso ad ordinarie verifiche statiche e manutentive degli immobili.

4) I titolari di concessioni di stabilimenti balneari, associazioni/società sportive, esercizi commerciali e relativi luoghi in generale aperti al pubblico devono certificare con una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sottoscritta da figure professionali abilitate, da rendersi disponibile a richiesta degli organi di vigilanza, l'idoneità statica e manutentiva dei manufatti stessi.

5) Il concessionario di opere temporanee e stagionali che risultano costituite da un complesso di elementi prefabbricati, collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (impalcati in genere, cabine, pedane, tettoie, coperture e prefabbricati in genere), deve:

1. dar corso al montaggio ed allo smontaggio secondo uno specifico progetto, che contempli le relative modalità e/o istruzioni, vincoli, sequenze particolari, etc.;
2. effettuare il montaggio/smottaggio con l'impiego di operatori appositamente formati, informati ed addestrati ;
3. effettuare il montaggio/smottaggio sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori, al fine di garantire la corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto;

4. garantire il controllo e la costante manutenzione delle opere temporanee e/o stagionali (tenuto conto dell' "aggressività" dell'ambiente marino) secondo le informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate in origine e la loro funzionalità; in particolare, il controllo degli elementi costituenti opere temporanee e stagionali, deve essere effettuato in ogni caso prima del montaggio.

6) Assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdichendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;

7) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;

8) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;

9) comunicare in forma scritta, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune di Zoagli, all'Ufficio Attività Produttive del Comune, all'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo il periodo e le modalità con cui si intende effettuare l'attività elioterapica (si vedano a tal fine i numeri b) e c) dell'art.2;

10) per gli impianti che optano per l'apertura annuale, comunicare preventivamente, in forma scritta, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;

11) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili);

12) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

13) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

14) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

15) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo; è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;

16) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (come da fac simile allegato n. 1) indicante il periodo e gli orari di apertura;

17) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate o forti piogge), rimuovere tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.); in tali ipotesi, lo stabilimento e le relative attività secondarie (bar, ristorante, ecc.), potrà essere chiuso al pubblico. Il concessionario dovrà, in tal caso, comunicare al Comune in forma scritta nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicati con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

## ART. 5 – ESPOSIZIONE REGOLAMENTO E ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, il presente regolamento comunale, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

## ART. 6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle aree demaniali del comune di Zoagli, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
  1. lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
  2. lasciare sulle spiagge libere, sugli scogli, sui moli e lungo le passeggiate, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature similari (comunque denominate) ed effetti personali allo scopo di "accaparrarsi" il posto ed in ogni caso oltre il tramonto del sole;
  3. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 3 (TRE) metri dalla battigia (di seguito denominata **fascia di transito**) che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali (passiere) atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma, qualora nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di 100 metri, non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti;
  4. campeggiare e/o accamparsi;
  5. transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento, livellamento o riprofilatura delle spiagge e/o altrimenti espressamente autorizzati dal Comune.
  6. autorizzate o destinati al soccorso e alla pulizia delle spiagge. Questi ultimi devono essere autorizzati e, in caso di inutilizzo, devono essere coperti con teli di colore blu;
  7. praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;

8. durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
9. tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
10. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge. In caso di feste private, manifestazioni o altre tipologie di occupazione temporanea delle aree demaniali, come nel caso di vendita merce itinerante, il Comune può richiedere un canone;
11. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
12. bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione o, nel caso di concessionario, di comunicazione scritta;
13. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
14. durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento) (mille piedi), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia; *già inserita nell'ordinanza capitaneria*
15. utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso (plastificato) nelle immediate vicinanze delle docce;
16. salire, far uso o rovinare in qualunque modo i giochi d'acqua che il comune mette a disposizione della collettività, quando sono tirati a secca sulla spiaggia. In tal caso il Comune individuerà apposita area e segnerà con cartello quanto sopra indicato.
17. effettuare ogni altra attività che possa pregiudicare la sicurezza o la quiete dei bagnanti.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.

3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

|   |
|---|
| <b>ART. 7 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO STALLO DI IMBARCAZIONI SULL'ARENILE O ALL'ANCORAGGIO IN MARE</b> |
|---|

1. Sulle aree demaniali destinate allo stallo delle imbarcazioni, salvo quanto previsto da atti demaniali, diverse norme disciplinari specifiche ed ordinanze della Capitaneria di Porto, è vietato:



1. lasciare natanti in sosta, senza regolare concessione e senza sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno, (salvo deroga scritta) sui quali debbono essere riportati i dati del concessionario ed il nome dell'imbarcazione e/o il numero di concessione;
2. in caso di inutilizzo del natante lasciare lo stesso senza copertura con tele di colore blu;
3. lasciare natanti in sosta ed i relativi stalli di sosta in modo indecoroso, con sporcizia o poca manutenzione;
4. lavare natanti con qualsivoglia tipo di detersivo;
5. effettuare l'alaggio al di fuori degli spazi a ciò destinati e/o creando pericolo per i bagnati;
6. allare le imbarcazioni fuori dall'orario disposto con Ordinanza di sicurezza balneare. Sono fatti salvi i casi di soccorso, di emergenza o di avverse condizioni meteorologiche;
7. Le canoe non sono vincolate ad orario di alaggio. I proprietari e/o utilizzatori devono adoperare ogni accortezza per evitare pericolo o disturbo durante l'accesso al mare”;

2. Lo stallo di imbarcazioni sull'arenile, negli spazi destinati dal PUA, è individuato e concesso dall'Area Tecnica, previo protocollo della domanda cui deve essere allegata fotografia del natante ed indicato ogni elemento utile per identificare e/o raggiungere il proprietario. La domanda deve essere presentata inderogabilmente entro il 02 maggio di ogni anno.

3. I criteri di precedenza per il rilascio della autorizzazione sono:

1. titolarità di concessione rilasciata negli anni precedenti alla richiesta con priorità al soggetto che detta titolarità la ha esercitata per un maggiore numero di annualità;
2. a parità di requisiti, avrà precedenza chi è residente nel Comune di Zoagli ed in seconda ipotesi di parità di requisiti si ricorrerà all'ordine cronologico in cui sono pervenute le domande.

4. L'autorizzazione sarà concessa col limite di uno stallo per nucleo familiare, con divieto di cessione a terzi, non potrà essere rilasciata a chi già detiene analogo posto nella zona gestita dall'associazione "Pesca sportiva". In caso di recesso sarà autorizzato il primo richiedente in base alla graduatoria stilata a seguito dell'applicazione dei criteri sopraesposti.

5. L'occupazione può essere concessa dal 15 maggio al 15 ottobre. Al di fuori dell'indicato periodo l'imbarcazione **deve essere rimossa e l'arenile lasciato libero e pulito**. Sono escluse da quanto sopra indicato le canoe allocate sulla rastrelliera e le imbarcazioni impiegate annualmente nel palio remiero del Golfo del Tigullio, onde consentire le necessarie sessioni di allenamento degli atleti.

6. A seguito di apposita ordinanza di sgombero, decorsi inutilmente 15 giorni dal termine ultimo indicato nell'ordinanza stessa, le imbarcazioni lasciate sull'arenile all'uopo individuato in concessione demaniale saranno passibili di sanzione ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale, inoltre verrà immediatamente revocata l'autorizzazione allo stallo di sosta per dette imbarcazioni che non potrà essere rilasciata per l'anno successivo, possono quindi essere rimosse d'ufficio dal Comune e trattate come "oggetti rinvenuti". Al proprietario che entro un anno dalla rimozione rivendichi l'imbarcazione, saranno addebitate le spese di rimozione e custodia.

7. Le operazioni di varo e alaggio tramite argano, del quale il Comune è titolare della concessione, sono effettuate a titolo gratuito dal soggetto/soggetti di cui all'intercorrente convenzione.

8. L'imbarcazione deve essere condotta a remi oltre lo specchio acqueo delimitato da cima tarrozzata che individua l'area di balneazione.

9. In caso di spettacoli pirotecnici le imbarcazioni/canoe situate negli appositi stalli devono essere rimosse o allontanate per garantire la distanza di sicurezza, indicata di volta in volta dalle autorità competenti, per evitare incendi o difficoltà ai soccorsi a cura e spese del soggetto autorizzato.

10. Per altre ragioni di pubblico interesse o necessità, tramite apposita ordinanza del responsabile della Polizia Municipale, potrà essere disposto lo sgombero delle aree occupate da natanti.

11. Il Comune individua gli aventi diritto dei posti canoa in base ai predetti criteri previsti per l'assegnazione dei posti barca. L'individuazione, nella rastrelliera, (costituita da n. 10 stalli, di cui tre doppi) dei posti canoa, avviene dal n. 1 in poi, in base all'ordine di presentazione annuale delle domande. Le canoe devono essere mantenute legate alla rastrelliera.

I posti barca compresi nell'area in prossimità dell'esistente argano, vengono assegnati in base al maggior peso delle imbarcazioni stesse.

Trattandosi di posti barca e posti canoa non custoditi, il Comune di Zoagli non è responsabile di eventuali furti e di alcun tipo di danno patito dalle imbarcazioni/canoe ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, causati da utilizzo improprio della rastrelliera o degli stalli imbarcazioni, danneggiamenti reciproci tra i titolari dei posti, atti vandalici, azione dei marosi ecc..

## **ART. 8 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

### **OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI**

1. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di S. Margherita Ligure.

I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mante

nere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi

- di essere in possesso di tutti i titoli autorizzatori per tali attività;
- che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.

2. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

3. Le imbarcazioni destinate al soccorso in mare possono essere posizionate vicino o sulla battigia e comunque entro gli spazi concessi allo stabilimento.

5. Specifica disciplina potrà essere adottata con Ordinanza del Comandante la Polizia Municipale per lo stallo o l'ormeggio del Battello ecologico.

5.1. Pulizia ed ordine dell'arenile:

1. sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; pertanto il Comune, limitatamente alla stagione balneare, posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
2. il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
3. durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia a seguito di segnalazione scritta degli uffici comunali. Tale pulizia deve essere comunque effettuata, considerato il periodo di maggiore affluenza turistica, entro il 15 dicembre (per il periodo Natalizio) e 10 giorni prima della festività di Pasqua (per il periodo del 25 aprile e 1 maggio);
4. è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
5. i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici di cui all'art. 3, co.1 lett.(e). Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve essere, per quanto possibile, limitata e comunque deve avvenire dalle ore 06.30 alle ore 09.00 solo nei giorni feriali e dalle 19.30 alle 21.00, salvaguardando sempre l'incolumità e la quiete pubblica, fatte salve specifiche autorizzazioni. In caso di mareggiata od esondazione del torrente Semorile che abbiano compromesso l'assetto dell'arenile, previa comunicazione scritta al comune, è possibile chiudere gli stabilimenti balneari ed effettuare i necessari lavori di pulizia e ripristino agli arenili in deroga agli orari sopraindicati.
6. L'accesso alla spiaggia libera, in caso di mareggiata, può essere interdetto per consentire i lavori di ripristino dell'arenile, che possono essere affidati ai concessionari degli stabilimenti balneari. Agli stessi può essere inoltre affidata la custodia e la gestione dei giochi galleggianti che il comune destina all'uso pubblico.

## 2. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

1. all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
2. la delimitazione dell'arenile può avvenire solo con materiali che non costituiscano pericolo per alcuno. Le zone concesse possono infatti essere recintate, fatta salva la fascia in prossimità della battigia destinata al libero transito, con un sistema a giorno ad altezza non superiore a m. 1,3 che non impedisca, in ogni caso, la visuale al mare;
3. è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
4. tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.
5. Deve essere comunque garantita la continuità di transito sulla porzione di spiaggia adiacente alla battigia e il lungomare.
6. L'Ufficio Tecnico comunica all'ufficio di Polizia Municipale le cartine relative agli spazi occupati da ogni concessione demaniale marittima e le eventuali modifiche per l'espletamento dell'attività d'istituto.

## **ART. 9 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO**

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti (superficie da assommare nel titolo concessorio).
2. La modalità di posa e la disposizione dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di S. Margherita Ligure.
3. I gavitelli possono essere posizionati dal 1 maggio e debbono essere comunque rimossi entro e non oltre il 15 ottobre. I concessionari che non rimuovono tali gavitelli saranno, a seguito di intimazione scritta, sanzionati a norma di Legge e gli sarà addebitata la spesa necessaria per la rimozione, disposta dal Comune.

## **ART. 10 - PASSEGGIATE A MARE E SCOGLIERE**

1. E' vietato l'accesso alle passeggiate a mare e sulle scogliere in caso di mareggiata. Tale divieto è reso noto tramite la chiusura di cancelli e/o l'apposizione di appositi cartelli che indichino tale divieto e/o, durante la stagione balneare, l'esposizione di bandiera gialla o rossa negli stabilimenti balneari.
2. E' altresì vietato condurre cani senza guinzaglio sulle passeggiate. Chi sporca deve provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni.
3. Durante la stagione balneare è vietata ogni forma di pesca da terra o entro gli specchi acquei destinati alla balneazione, salvo quanto disposto dall'autorità marittima.
4. Possono essere autorizzate dal Comune feste o intrattenimenti o altre manifestazioni sulle passeggiate. La Polizia Municipale, per motivate ragioni di pubblico interesse, può revocare tale autorizzazione.
5. E' vietato tuffarsi in mare da scogliere o dalla passeggiata quando la condotta può arrecare pericolo a sé o ad altri.

## **ART. 11 - DIVIETO DI BALNEAZIONE**

1. E' vietata la balneazione in occasione di mareggiate nelle spiagge libere comprese su tutta la fascia litoranea comunale.
2. E' vietata inoltre la balneazione nei corridoi di accesso al molo riservato alle imbarcazioni e opportunamente delimitato da apposita cima tarrozzata, posizionata dalle società o enti che usufruiscono del molo o in sostituzione, dal Comune.

## **ART. 12 – ATTIVITA' SUBACQUEA**

1. E' consentito il transito di carrelli con materiale attinente allo svolgimento di attività subacquea sulle passeggiate mare. Tali carrelli devono essere condotti e posizionati in modo da non recare intralcio o pericolo ai pedoni.
2. Non è consentito usare degli spazi demaniali a spogliatoio.
3. All'inizio della stagione balneare la società subacquea deve installare apposita cima tarrozzata per delimitare il corridoio per l'attracco al molo dei natanti in uso ai sub.

## **ART. 13 - SANZIONI E CONTROLLI**

1. Qualunque violazione del presente Regolamento, non sanzionata espressamente dal Codice della navigazione, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, secondo la procedura di cui alla Legge 689/81 e s.m.i.
2. Qualora venga irrogata la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, in caso di inadempimento il Comune provvede a spese dell'intimato.

